



Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI**

CIG: B716149DEF

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2. DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2. CHIARIMENTI
 - 2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
 - 3.1. DURATA
 - 3.2. REVISIONE PREZZI
 - 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
 - 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
 - 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
 - 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - 15.2 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
 - 15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
 - 15.4 GARANZIA PROVVISORIA
 - 15.5 RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' (ANAC)
 - 15.6 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14
 - 15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
 - 15.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
 - 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
 - 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
 - 18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 26. CODICE DI COMPORTAMENTO
- 27. ACCESSO AGLI ATTI
- 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. 471 del 27.05.2025 Comune di Seregno (codice AUSA 0000168158), ha indetto procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del **servizio di pulizia degli edifici comunali ad uso istituzionale e a servizio pubblico** per la durata di 36 (trentasei) mesi conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». Pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di acquisto di ARIA S.p.A. denominata "Sin.Tel" accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene, per le motivazioni espresse nella citata determinazione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)

Si ricorre alla procedura di gara aperta con applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di prestazione del servizio è il Comune di Seregno c/o gli immobili di proprietà comunale indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto [codice NUTS ITC4D].

Codice identificativo Gara (CIG): B716149DEF

CUI S00870790151_2024_00030

CPV 90910000-9 Servizi di pulizia

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice è Cristina Cereda – Servizio Manutenzione immobili comunali – D. Lgs.81/2008 - e-mail: info.manutenzioni@seregno.info

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*" reperibile al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1md>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sin.Tel. è possibile contattare l'Help Desk al numero verde **800.116.738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Modalità Tecniche di Utilizzo Piattaforma SinTel*" reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738, oppure inviando una mail a supportoacquistipa@ariaspa.it. La data ed il momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso il Sistema sono rendicontate attraverso le registrazioni di sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei documenti di seguito riportati:

- 1.1) Relazione di progetto corredato di Quadro economico
- 1.2) Capitolato speciale d'appalto;
- 1.3) Duvri
- 1.4) Schema di contratto

Disciplinare di gara

Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello 1)

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Dichiarazioni sostitutive (Modello 1/Bis.1 – Modello 1/Bis.2);

Modello "Offerta tecnica"

Modello E) "Dichiarazione relativa all'offerta economica inerente i servizi a consumo"

Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica (Modello 2)

Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.04.2024;

Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTW-ORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1>;

Patto di integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.04.2024;

Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabile, consultabile al seguente link: <http://www.comune.seregno.mb.it/news/42/95/4705/>

Il bando di gara verrà trasmesso:

- all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

Tutta la documentazione di gara, ai sensi dell'art. 27 del Codice, è pubblicata ed accessibile gratuitamente sui seguenti siti internet:

- sulla piattaforma telematica di e-Procurement SINTEL di Aria S.p.A.: www.ariaspa.it;
- Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it> (in Novità – Avvisi al seguente link: <https://www.comune.seregno.mb.it/it/news?type=3> e in Amministrazione Trasparente in "Bandi di gara e contratti" al seguente link: <https://servizi.comune.seregno.mb.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=2024docgara&CSRF=2c507c00ca7336e53c564c60b5328b37>)
- per la pubblicità legale presso la BDNCP, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara pubblicata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sulla Piattaforma Sin.tel.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati unicamente in lingua italiana, che devono essere trasmessi al Comune di Seregno esclusivamente utilizzando l'apposito spazio sulla piattaforma Sin.Tel., denominato "Comunicazioni della procedura".

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 23.06.2025.
Alle richieste di informazioni pervenute oltre il suddetto termine, non verrà dato riscontro.

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e le relative risposte nonché le informazioni complementari verranno pubblicate, a disposizione dei concorrenti, in forma anonima:

- nell'apposito spazio della Piattaforma Sin.Tel.

- sul sito web del Comune di Seregno, Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e Contratti" o direttamente da Trasparenza e Pubblicità sezione "Bandi di gara e contratti" almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente gli spazi di pubblicazione sopra citati durante la fase di predisposizione delle offerte, anche prima della spedizione del plico, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale (nel caso specifico tramite Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A. attraverso il canale "Comunicazioni procedura") e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, non è stato suddiviso in lotti in quanto la Stazione appaltante ritiene che la suddivisione in lotti non renderebbe sufficientemente remunerativo il servizio.

Breve descrizione dell'appalto

Tipo di appalto: Appalto di servizi.

Oggetto dell'appalto è il servizio di pulizia degli stabili comunali come meglio precisato nel capitolato Speciale d'Appalto per la durata di 36 mesi (3 anni).

Importo posto a base di gara

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di pulizia	90910000-9	P	€ 729.000,00
A) Importo soggetto a ribasso corrispondente al corrispettivo del servizio posto a base di gara				€ 723.900,00
B) Oneri a corpo per la sicurezza da interferenza su costo unitario orario				€ 5.100,00

non soggetti a ribasso	
A) + B) Importo complessivo corrispondente al corrispettivo del servizio posto a base di gara	€ 729.000,00

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è fissato in: **€ 729.000,00** (esclusa I.V.A. ai sensi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 5.100,00), così suddiviso:

1) Importo dei "Servizi a canone" da contabilizzarsi a corpo (per il periodo, le attività, i materiali e le frequenze indicate nel Capitolato Speciale d'appalto), pari ad **€ 684.000,00** (IVA esclusa) così definito:

€ 104.500,00 (IVA esclusa)	corrispettivo per l'anno 2025 (5,5 mesi)
€ 228.000,00 (IVA esclusa)	corrispettivo per l'anno 2026 (12 mesi)
€ 228.000,00 (IVA esclusa)	corrispettivo per l'anno 2027 (12 mesi)
€ 123.500,00 (IVA esclusa)	corrispettivo per l'anno 2028 (6,5 mesi)

2) Importo dei "Servizi a consumo", da contabilizzare a misura in base alle tariffe unitarie di riferimento, dichiarate nel Modello E) alle quali verrà applicato lo sconto di gara, pari ad **€ 45.000,00** (IVA esclusa) così definito:

€ 6.875,00 (IVA esclusa)	corrispettivo per l'anno 2025 (5,5 mesi)
€ 15.000,00 (IVA esclusa)	corrispettivo per l'anno 2026 (12 mesi)
€ 15.000,00 (IVA esclusa)	corrispettivo per l'anno 2027 (12 mesi)
€ 8.125,00 (IVA esclusa)	corrispettivo per l'anno 2028 (6,5 mesi)

L'importo complessivo dell'appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 540.000,00 (€ 82.500,00 per l'anno 2025 - 5,5 mesi; € 180.000,00 per l'anno 2026 - 12 mesi; € 180.000,00 per l'anno 2027 - 12 mesi; € 97.500,00 per l'anno 2028 - 6,5 mesi), calcolati sulla base dei costi medi orari del personale di settore, ricavati dalle tabelle ministeriali vigenti per la zona di appartenenza, rapportati alle quantità di servizi richiesti in capitolato.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

N.B. Vedasi [Quesito del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti \(MIT\) n. 2154 del 19.07.2023](#) e successivo [parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione \(ANAC\) espresso con la Delibera n. 528 del 15.11.2023](#) di cui si riporta di seguito lo stralcio del parere:

"Omissis ...

- *nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell'importo posto a base di gara;*

- *Omissis ... la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera."*

Ai sensi degli artt. 11 comma 2, e 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL per il personale impiegato nel Settore Multiservizi (cooperative ed industriali) - settore Pulizie e multiservizi in vigore dal 9 luglio 2021 sino al 31 dicembre 2024.

Codice CNEL: Multiservizi (cooperative ed industriali) - settore Pulizie e multiservizi. - K511.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Finanziamento: La spesa, come sopra stimata, è finanziata con fondi ordinari di bilancio.

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto è stipulato parte a "corpo" e parte a "misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'Allegato I.7 del Codice, in relazione all'oggetto dell'appalto così come segue:

	Servizi a canone - A corpo (C)	Servizi a consumo - A misura (M)	Totale
Importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA esclusa)	€ 680.200,00	€ 43.700,00	€ 723.900,00
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	€ 3.800,00	€ 1.300,00	€ 5.100,00
TOTALE (IVA esclusa)	€ 684.000,00	€ 45.000,00	€ 729.000,00

L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite fermi restando i limiti previsti dall'art. 120 del Codice.

Per il presente contratto è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125 c.1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. - pari al 20% - per i soli "Servizi a canone".

I "Servizi a consumo", ai sensi dell'allegato II.14, art. 33 del suddetto codice, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125 c.1 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. in quanto servizi non preventivati e non preventivabili il cui prezzo sarà calcolato sulla base del reale consumo.

L'importo dell'anticipazione verrà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni, previo inoltro di garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3.1 DURATA

La durata del presente appalto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 36 mesi e decorrerà presumibilmente dal 16/07/2025 o in caso di ritardo nell'aggiudicazione della procedura, a far data dal verbale di inizio servizio.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, il Comune di Seregno si riserva, per motivate ragioni o per ragioni di urgenza, di richiedere l'avvio del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.

In tal caso, la data di inizio del servizio coinciderà con il verbale di consegna e i 36 mesi decorreranno dalla stessa.

Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni già eseguite.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 del Codice, come previsto all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il calcolo della variazione dei prezzi di cui all'art. 60, c,3, lett.b), del Codice, sarà effettuato in base all'Allegato 2.2 bis, art. 11, comma 2 lett. b) - Tabella D.2. (CPV 909000006), **individuando come indice maggiormente rappresentativo quello dei "Prezzi al consumo". Indice ISTAT aprile 2025: 121,3.**

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice, per i soli "Servizi a canone" per una durata massima pari a 3 (tre) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 57.000,00 (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 317,00). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato in aumento di tale operazione è pari a € 145.800,00 (IVA esclusa e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.020,00).

Valore globale dell'appalto

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, pertanto, il valore **globale stimato** dell'appalto, è pari a **€ 931.800,00** (euro novecentotrentunmilaottocento/00):

	Importo escluso oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	Importo oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	Importo compresi gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
Importo complessivo triennale a base di gara	€ 723.900,00	€ 5.100,00	€ 729.000,00
Opzione di Proroga del contratto	€ 56.693,00	€ 317,00	€ 57.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 144.780,00	€ 1.020,00	€ 145.800,00
VALORE GLOBALE DELL'APPALTO			€ 931.800,00

Tutti gli importi riportati in tabella devono considerarsi IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 65, c. 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Rientrano nella definizione di operatori economici, come dettagliatamente riportati all'art. 65, c. 2 del Codice:

- a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative,
- b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro
- c) consorzi tra imprese artigiane,
- d) consorzi stabili;
- e) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);
- g) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Ai già menzionati soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 (lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria (Art. 186-bis, comma 7 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) fatto salvo quanto previsto nell'art. 24 del presente disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, di cui all'art. 94, comma 6, e all'art. 95, comma 2, del citato Codice, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art 83 bis del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'art. 24 del presente disciplinare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1 lett. a) del Codice)

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali, competenti per territorio, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice, per attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del codice.

Tali requisiti non potranno essere oggetto di avvalimento.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice)

Il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto è rappresentato da:

- b) possesso di un fatturato globale complessivo maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari a € 729.000,00 (IVA esclusa).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice)

Il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto è rappresentato da:

- c) esecuzione, con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno tre contratti analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo minimo (totale sui tre contratti) pari almeno al 70% dell'importo a base di gara a favore di committenti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Si intendono per analoghi tutti i servizi descritti nell'art. 1 del capitolato speciale d'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione svolto regolarmente e con buon esito;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.1, lettera a) deve essere posseduto come di seguito:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al precedente punto 6.2, lett. b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 6.3, lett. c), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 6.1, lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economico finanziaria, di cui al precedente punto 6.2, lett. b), e di capacità tecnico-professionale, di cui al precedente punto 6.3 lett. c) devono essere posseduti come di seguito:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un

requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 104, c. 7 del Codice).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio di cui al requisito di idoneità professionale previsto al precedente punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE nonché le dichiarazioni integrative al DGUE presenti nel documento "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

8. SUBAPPALTO

Si applica la disciplina del subappalto di cui all'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dai precedenti articoli 5 e 6.1 ai sensi dell'art. 119, c. 4, lett. a) e b) del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati all'art. 9 "Personale da impiegare – Clausola sociale – CCNL" del Capitolato Speciale d'Appalto e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, tipologia contrattuale, monte ore, etc.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata ai sensi dell'art. 106 del Codice, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, pari al 2% del valore complessivo del presente affidamento e precisamente di importo pari a € 18.636,00.

All'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione:

- a) mediante cauzione, esclusivamente con bonifico a favore del Comune di Seregno - IBAN IT77G0503433842000000019900 - presso la tesoreria dell'Ente (Banca Popolare di Milano – Agenzia di via Montello Seregno), o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, firmata digitalmente anche dal fidejussore, rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del Codice, rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 106, c. 9 del Codice, è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di bonifico l'operatore economico deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di fidejussione l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo di Garanzia fideiussoria provvisoria di cui al comma 9 dell'art. 106 del Codice, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022 "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
 - Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- b. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Certificazione valida ai fini della ulteriore riduzione della garanzia
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	SI
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo	SI
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	SI

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre ai non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 106, comma 10, del citato Codice, verrà svincolata con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio ed è, in ogni caso, da effettuarsi in maniera autonoma. Non è previsto il sopralluogo assistito. Qualora l'operatore economico decida di avvalersi della facoltà di non effettuare il sopralluogo anzidetto, si assumerà, comunque, la piena consapevolezza sullo stato di fatto dei vari impianti da mantenere accettandone lo stato di fatto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 90,00 (euro novanta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sin.tel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno:**

03.07.2025

a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a 100 MB per singolo file.

Gli operatori interessati dovranno, pena l'irricevibilità dell'offerta, pertanto, registrarsi a Sintel accessibile all'indirizzo: www.ariaspa.it (documento denominato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel" consultabile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+5+55+6+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oLWG1md>) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sin.Tel. che consentono di predisporre le seguenti buste telematiche che compongono l'offerta stessa:

- **Busta A) "Documentazione Amministrativa"**
- **Busta B) "Offerta Tecnica"**
- **Busta C) "Offerta Economica"**

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio", che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "Invia Offerta", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati richiesti nelle buste di volta in volta pertinenti, pena l'esclusione dalla procedura.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica, mediante PEC sulla PEC indicata al momento dell'identificazione sulla Piattaforma, del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le ulteriori dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione nella Piattaforma Sintel.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 17, c. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi del citato art. 17, c. 4, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà (art. 101, c. 4 del Codice).

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e con comporti un'incertezza assoluta della stessa;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato ai sensi dell'Art. 101. c. 3 del Codice. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sin.tel, secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma scaricabili dal sito www.ariaspa.it (Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali), per compilare e allegare la seguente documentazione nella **Busta A) "Documentazione Amministrativa"**. L'intera documentazione dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.1
- 2) documentazione attestante il pagamento del bollo (pagamento elettronico o bonifico bancario) di cui al punto 15.2
- 3) DGUE di cui al punto 15.3
- 4) eventuale procura
- 5) garanzia provvisoria di cui al punto 15.4
- 6) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità (ANAC) di Euro 90,00 (Euro novanta/00) di cui al punto 15.5;

- 7) documentazione in caso di concordato preventivo di cui al punto 15.6
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.7
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.8
- 10) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", è redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in bollo, ed in termini di responsabilità ed impegno, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o dal procuratore del legale rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura).

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente in conformità al fac-simile allegato Modello 1) "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", contiene tutte le informazioni e dichiarazioni in esso contenute ed è completa del Modello b) nonché dei Modelli 1/bis.1 e/o 1/bis.2 che nello specifico fanno riferimento:

- alle dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3
- alle dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con la domanda di partecipazione il concorrente, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), dichiara e indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa

alla presente procedura di gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende, altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed in termini di responsabilità ed impegno, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), le seguenti **dichiarazioni integrative**:

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

N.B. Con riferimento ai soggetti sopra indicati, il legale rappresentante può:

- allegare le dichiarazioni su Modello 1-bis/1, rese da ciascuno dei soggetti sopraindicati, circa l'insussistenza, in capo agli stessi, delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1 e 2 e nelle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98 comma 3, lett. g) ed h), del D.lgs. n. 36/2023.

OPPURE, in alternativa:

- rendere dichiarazione su Modello 1-bis/2, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i., e dichiarando, per quanto a propria conoscenza, che tutti i soggetti sopra indicati non incorrono nelle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1 e 2 e nelle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 98 comma 3, lett. g) ed h), del D.lgs. n. 36/2023.

b) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al Codice all'art. 94:

- comma 1, lett. c) e h);
- comma 2;
- comma 5 lett. b)
- comma 6;

c) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al Codice all'art. 95:

- comma 1, lett. d)
- comma 2

d) di non aver commesso illeciti professionali gravi, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art. 95, c. 1, lett. e), come specificati all'art. 98, salvo quanto previsto dal comma 3, lett. g) e h) dello stesso articolo;

e) *(In caso si sia verificata una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 ad eccezione del comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e/o una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del citato decreto e dell'art. 98, comma 3 dello stesso decreto sopra riportate)* di aver tempestivamente adottato misure di self-cleaning di cui all'art. 96, c. 6 del D.Lgs. 36/2023 (di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità con riferimento alle cause di esclusione;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

N.B. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- g) il domicilio digitale eletto (PEC) per tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, di cui all'art. 90 del Codice, con indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo e-mail (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) a cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti alla gara;
- h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- i) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- j) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, e in tal senso indica il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- k) di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9 del disciplinare, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- l) di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9 del disciplinare, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'assorbimento prioritariamente nel proprio organico del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'articolo 3 del presente disciplinare;
- m) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165);
- n) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare" adottato dal Comune di Seregno, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto.

Il citato Codice di Comportamento è accessibile al link:

https://old.comune.seregno.mb.it/get_content/getalleg_trasparenza_m.cfm?id=923

N.B. Per i punti k) e l) il concorrente dovrà allegare, firmata digitalmente, la più completa dichiarazione (Modello b) di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.04.2025, allegato alla documentazione di gara.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la suddetta dichiarazione di cui al Modello b) dovrà essere resa, debitamente compilata e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

- o) Di accettare il Patto di Integrità del Comune di Seregno, di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.04.2025;
- p) che nei confronti dell'operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- q) di aver preso visione, direttamente o con delega, e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle Relazioni tecnico-illustrative facenti parte della documentazione posta a base di gara senza condizione o riserva alcuna e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali inerenti al servizio oggetto di gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte;

- r) di impegnarsi a garantire, in caso di aggiudicazione della procedura, il servizio in oggetto alle modalità e alle condizioni minime, pena esclusione, stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quelle offerte nell'offerta tecnica;
 - s) di aver considerato e valutato remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - t) di impegnarsi ad accettare l'inizio del servizio in oggetto, qualora si rendesse necessario o comunque opportuno, sotto riserva di legge nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 17, c. 8 del D.lgs. n. 36/2023;
 - u) (*In caso si verifichi*) di beneficiare della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8 e tal fine dichiara la certificazione di cui è in possesso.
- N.B.** Si ricorda che le relative certificazioni dovranno essere inserite nel FVOE.
- v) La forma in cui è stata costituita la garanzia provvisoria (*se cauzione o fideiussione*) e:
 - se rilasciata nella forma di fidejussione: indica il sito internet o la PEC del garante al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante
 - se rilasciata tramite bonifico: indica i dati (numero del conto corrente bancario IBAN e intestatario) da utilizzare per effettuare il versamento in caso di restituzione della garanzia provvisoria;
 - w) di aver adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di rispettare, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro;
 - x) di impegnarsi a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, il DUVRI - documento unico di valutazione del rischio interferenze, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008;
 - y) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in particolare dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i.;
 - z) di non pretendere alcun rimborso per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione;
 - aa) di impegnarsi a fornire le migliori offerte in sede di presentazione del progetto tecnico senza prevedere alcun costo aggiuntivo rispetto al corrispettivo offerto per lo svolgimento del servizio in oggetto;
 - bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;
 - cc) di aver provveduto a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente affidamento e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del successivo rapporto contrattuale;
 - dd) che il sottoscritto è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, verrà escluso dalla presente procedura di gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

- ee) che il sottoscritto è consapevole che in applicazione dell'art. 52, c. 2 del Codice dei contratti in conseguenza della verifica che non abbia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- ff) *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267), ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con indicazione del Tribunale che li ha rilasciati, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del combinato disposto dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e dell'articolo 95, commi 4 e 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019);*
- gg) di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2 del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- hh) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
Relativamente all'accesso all'offerta tecnica: allega nella busta "Offerta tecnica" una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza e le argomentazioni circa le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.
N.B. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 35 co 5 del Codice;
- ii) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- jj) che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., intende, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, le prestazioni che andrà a specificare.

N.B. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- In caso di concorrente che partecipa in forma singola: mediante l'apposizione di firma digitale del legale rappresentante o del procuratore del legale rappresentante;
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE già costituito: mediante l'apposizione di firma digitale del legale rappresentante o del procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila;
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE non ancora costituito, dovrà essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.
- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; in particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dovrà essere resa e sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta/quietanza di pagamento effettuata tramite F24.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma aggregata il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

15.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente presenta il DGUE in formato .xml compilato con le informazioni richieste e generate dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Gli operatori economici, per generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE), dovranno utilizzare il servizio messo a disposizione dalla Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. la cui procedura è dettagliata nel manuale "E-DGUE – CREAZIONE RESPONSE" (scaricabile da: Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali > Operatore economico > Interoperabilità appalti > Guide all'utilizzo) consultabile al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-p3qUk3f> dove sono specificate le modalità di compilazione e creazione dell'eDGUE Response.

Al termine della compilazione dei campi richiesti, ciascun concorrente dovrà scaricare l'eDGUE e inserirlo nella cartella zippata contenente la documentazione amministrativa da caricare in Piattaforma Sintel.

Con il DGUE, l'operatore economico dovrà attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della parte V del Codice (artt. da 94 a 98); soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

Istruzioni per la compilazione DGUE:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente prende visione di tutte le informazioni relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal DGUE (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le eventuali violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (tutti i provvedimenti, ivi inclusi quelli non definitivi).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale.

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria.

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

N.B. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice è resa mediante dichiarazione di cui alla Domanda di partecipazione (precedente punto 15.1).

Per le modalità di sottoscrizione del DGUE l'operatore economico deve fare riferimento a quanto già indicato al precedente punto 15.1 e alle indicazioni contenute nei Modelli 1/bis.1 e 1/bis.2.

15.4 Garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del Codice, di cui al punto 10 del presente disciplinare.

N.B. Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi del dell'art. 106, c. 8 del Codice devono dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserire nel fascicolo virtuale copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

15.5 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità (ANAC) di Euro 90,00 (Euro novanta/00), firmata digitalmente, recante evidenza del codice della procedura CIG, riportato sul presente disciplinare di gara, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura. La ricevuta del pagamento è resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP).

Tale documento dovrà essere presentato con le modalità già dettagliatamente specificate all'articolo 12 "Pagamento del contributo a favore dell'ANAC" del presente disciplinare di gara.

Viste le circostanze eccezionali derivanti dalla fase di avvio della nuova digitalizzazione dei contratti pubblici, si chiede all'operatore economico di presentare anche nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della stessa ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, co. 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Per approfondimenti e aggiornamenti si rimanda al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il pagamento è unico. In tali casi il pagamento dovrà essere effettuato:

- a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- b) in caso di Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. 36/2023, dal Consorzio stesso.

15.6 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.7 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale mediante compilazione del DGUE (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI)

e mediante le dichiarazioni integrative contenute nella domanda di partecipazione come da indicazioni contenute nel precedente art. 7 del presente disciplinare.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE;
- 2) il DGUE;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.8 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

Nell'apposito campo offerta tecnica "**Busta B-Offerta Tecnica**", l'operatore economico, **a pena di inammissibilità dell'offerta che determinerà l'esclusione**, dovrà allegare l'offerta tecnica redatta utilizzando preferibilmente il Modello "Offerta tecnica", predisposto dalla stazione appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta, firmata digitalmente.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza (art. 79 del Codice).

N.B. Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di

chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto, in quanto ove non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell'art. 35 del Codice.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

Nell'apposito campo "**Offerta economica**" presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire la propria offerta economica consistente nella percentuale unica di ribasso offerta sull'importo dell'appalto posto a base di gara pari ad € 729.000,00 (esclusa I.V.A. ai sensi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 5.100,00), omnicomprensivo di tutti i servizi richiesti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Il concorrente dovrà, inoltre, indicare – **a pena di esclusione**:

a) nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" la stima degli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, ed indicarne l'ammontare. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

b) nel campo "di cui costi del personale" la stima dei costi annui della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, ed indicarne l'ammontare.

c) nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" il valore dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" pari a € 5.100,00 (euro cinquemilacento/00), come definito nel presente disciplinare di gara: si precisa che tali costi sono diversi dai costi afferenti all'attività di impresa che devono essere indicati alla precedente lettera a).

Si precisa che tali costi devono essere riportati anche nella Dichiarazione contenuta nell'allegato "**Modello 2 - Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica**".

Gli importi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

N.B.

- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (tenendo conto delle modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 15, punto 15.1.).

L'Operatore economico per concludere l'invio dell'offerta dovrà allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

Successivamente, nell'apposito campo "**Busta C – Offerta economica**" predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma Sin.Tel., il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare l'**Offerta Economica**, redatta in lingua italiana, in conformità all'apposito "**Modello 2 - Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica**" richiesta in formato .pdf, debitamente compilata e firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, che dovrà specificare:

- 1 la percentuale unica di ribasso offerta da applicare sul corrispettivo del servizio, soggetto a ribasso, posto a base di gara (pari a € 729.000,00), I.V.A. esclusa.
N.B. Tale percentuale dovrà corrispondere a quella inserita nel campo "offerta economica" in piattaforma Sin.tel. In caso di discordanza farà fede l'offerta inserita sulla Piattaforma Sintel.
N.B. Potranno essere indicati max. cinque decimali
- 2 il corrispettivo per la gestione del servizio oggetto dell'appalto, risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale sopra offerto (I.V.A. esclusa).
N.B. Potranno essere indicati max. due decimali
- 3 l'aliquota IVA cui è soggetto.

Nello stesso "Modello 2 – Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica", ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, il concorrente dovrà altresì dichiarare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

N.B. In caso di discordanza farà fede il costo inserito sulla Piattaforma Sintel.

Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

- la stima dei costi della manodopera.

N.B. In caso di discordanza farà fede il costo inserito sulla Piattaforma Sintel.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

(in caso di ribasso dei costi della manodopera, l'operatore economico giustifica tale ribasso dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice).

L'offerta dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione del concorrente relativa:

- al CCNL che verrà applicato per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto
- al costo orario delle figure professionali coinvolte e le voci che compongono il costo orario del servizio offerto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino il corrispettivo posto a base di gara.

Gli importi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

E' facoltativo per l'operatore economico compilare la parte relativa al "Giustificativo dell'offerta economica", contenuta nell'Allegato "Modello 2 – Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica", inerente alle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata, ai sensi degli artt. 108 comma 8 e 110, commi 3, 4 e 5 del Codice.

Qualora esse dovessero non risultare sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, ai sensi del citato art. 110, commi 3, 4 e 5, il RUP procederà a richiedere al concorrente di integrare i documenti giustificativi.

La mancata compilazione non costituisce motivo di esclusione.

N.B. Il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso offerto dovrà comprendere il costo per tutte le attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà altresì comprendere qualsiasi eventuale innovazione o miglioria proposta dall'Impresa in sede di offerta tecnica.

La mancata presentazione nella "Busta C – Offerta economica" del documento di offerta sopra riportato costituisce motivo di esclusione.

L'operatore economico, sempre nell'apposito campo **"Busta C – Offerta economica"** predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma Sin.Tel, dovrà quindi allegare il modello E) "Dichiarazione relativa all'offerta economica inerente ai servizi a consumo".

La mancata presentazione nella "Busta C – Offerta economica" della suddetta dichiarazione non costituisce motivo di esclusione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110 del Codice.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica - Miglioramento dello svolgimento del servizio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata da "Punti T Max." vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella dei criteri tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica ^o	Criteri di valutazione	Punti max		Sub-criteri di valutazione	Punti T max
1	Individuazione di un coordinatore del personale	15	1.1	Il coordinatore è già in carico all'operatore economico	15
			1.2	Il coordinatore verrà individuato tra il personale assorbito con clausola sociale	5
			1.3	Non verrà individuato alcun coordinatore	0
2	Sostituzione del personale assente	5	2.1	Sostituzione con personale già in carico all'operatore economico	5
			2.2	Sostituzione attraverso ore straordinarie del personale assorbito con	0

				clausola sociale.	
3	Modalità di integrazione ore dei contratti del personale assorbito con clausola sociale per il raggiungimento delle ore minime necessarie e richieste per l'espletamento dei servizi a canone (h. 10.007)	15	3.1	Impiego di personale già in carico all'operatore economico	15
			3.2	Aumento ore contrattuali del personale assorbito con clausola sociale	10
			3.3	Nuova assunzione	5
4	Aumento delle ore lavorative (h/anno) ad integrazione delle ore minime richieste	25	4.1	Viene offerto un aumento delle ore lavorative ad integrazione delle ore minime richieste pari a n.350 h/anno	25
			4.2	Viene offerto un aumento delle ore lavorative ad integrazione delle ore minime richieste pari a n.175 h/anno	12.5
			4.3	Viene offerto un aumento delle ore lavorative ad integrazione delle ore minime richieste pari a n.88 h/anno	8.5
			4.4	Non viene offerto nessun aumento delle ore lavorative ad integrazione delle ore minime richieste.	0
5	Possesso di certificazione di qualità:	10	5.1	Si possiede certificazione UNI EN ISO 9001:2008	5
			5.2	Si possiede certificazione UNI EN ISO 14001:2004	5
			5.3	Non si possiede alcuna certificazione di qualità	0
	Totale	70			

Relativamente all'Offerta Tecnica - Miglioramento dello svolgimento del servizio il concorrente dovrà, per ogni criterio di valutazione contenuto nella sopra riportata tabella, indicare le soluzioni tecniche offerte, come meglio specificate all'articolo "Modalità di valutazione dell'offerta tecnica della Relazione di progetto", utilizzando preferibilmente il Modello "Offerta tecnica", predisposto dalla stazione appaltante o una dichiarazione di equivalente contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta.

Quanto offerto come miglioramento dello svolgimento del servizio costituirà per l'Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri tabellari

A tutti i criteri e sub-criteri è assegnato un punteggio tabellare. Il relativo punteggio, fisso e predefinito, è assegnato, automaticamente ed in valore assoluto, come dettagliatamente descritto al precedente punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, da esprimersi indicando il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di "interpolazione lineare":

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il coefficiente *Ci* di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Non sono ammesse offerte recanti una percentuale in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, **a pena di esclusione**.

Un ribasso offerto pari a zero determinerà l'attribuzione pari a 0 punti.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta tecnica del singolo concorrente e del coefficiente al criterio quantitativo economico, procede, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo del punteggio finale per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il metodo aggregativo compensatore, con la seguente formula:

$$Pi = Sn [Px * Cxi]$$

Dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

n = numero totale dei criteri di valutazione

P_x = punteggio attribuito al criterio di valutazione X

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo (variabile tra 0 e 1)

S_n = sommatoria

Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti.

L'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta che complessivamente (offerta tecnica, più offerta economica) abbia raggiunto il punteggio più alto.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2^a cifra decimale dopo la virgola. La seconda cifra decimale, a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5.

L'offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che il concorrente accetta incondizionatamente tutte le condizioni del Bando e del Disciplinare di gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del citato Art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" con riferimento alla procedura in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno:**

03.07.2025

con inizio alle ore 14:00, presso la Sede Comunale di Via Umberto I, 78 – Seregno (MB) – Servizio Gare e Contratti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo "Comunicazioni della procedura" di Sintel fino al giorno antecedente la data fissata.

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Le sedute potranno essere seguite dagli operatori economici anche in modalità virtuale e la partecipazione avverrà mediante collegamento da remoto ad una postazione del Servizio Gare e Contratti tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato, che consentirà di visualizzare le operazioni di gara svolte sulla piattaforma Sin.tel. di ARIA S.p.a. la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (*Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275*). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (*Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis*).

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Si richiama il comunicato Novità sulla Piattaforma Sintel: gestione dell'inversione procedimentale - ARIA (ariaspa.it) già presente dal 2019 sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa che riporta quanto segue *"Tra le novità introdotte dal decreto, con ricadute sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133 comma 8 D.lgs 50/2016): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in Piattaforma Sintel di Aria Spa. È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative. Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi. Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti. Il sorteggio per la verifica amministrativa sarà necessario anche per questa attività; procedere offline."*

Il Seggio di gara (costituito dal RUP ed eventuali collaboratori), pertanto, nella prima seduta pubblica, procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza della formulazione delle offerte tecniche, espresse dai concorrenti, relativamente ai criteri indicati nell'art. 18, punto 18.1 dal presente disciplinare.

Una volta effettuate le suddette attività, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, in seduta pubblica, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e, in seduta riservata, all'esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare, nonché all'inserimento a Sistema del punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente ammesso alla gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Per la fase di attribuzione dei punteggi e inserimento degli stessi a Sistema, la Commissione procede in una o più sedute riservate.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3, e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 del Codice i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 23.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) ed f) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare, e/o in ogni caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa. Il Presidente della Commissione di aggiudicazione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che, avvalendosi del supporto della stessa Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo ("Modello 2 - Offerta economica e Giustificativo dell'offerta economica"). La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra:

- il RUP, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e procederà con la verifica della documentazione amministrativa.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara (costituito dal RUP ed eventuali collaboratori) procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati, ai sensi dell'art. 90, c. 1, lett. d) del Codice, entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà ad aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,

dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta:

- a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del d.lgs. 159/2011. Recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 88 commi 4-bis e 4-ter del citato decreto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, articolo 18, comma 5 del Codice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in

alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, articolo 18, comma 6 del Codice, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto, articolo 18, comma 7 del Codice, al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, previste in circa € 2.800,00 (Euro duemilaottocento/00).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Nel caso se ne presentasse la necessità, il Comune di Seregno potrà richiedere l'esecuzione del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto, così come previsto all'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

In caso di accertate e contestate inadempienze alle condizioni riportate nel contratto si applicheranno le penalità di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Seregno e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la trasmissione via PEC dalla Piattaforma Sintel della succitata documentazione a tutti gli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, mediante la trasmissione via PEC dalla Piattaforma Sintel di Aria S.p.a. della succitata documentazione a tutti gli interessati.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni n. 39, CAP 20122, Milano (Italia).

Si precisa che il contratto di cui trattasi **non conterrà la clausola compromissoria**; le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza.

E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune di Seregno per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in

materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario e quelli conseguiti tramite il FVOE vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Seregno, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Seregno potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale; di contatto: e-mail, telefono, numero documento di identificazione); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Seregno in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Seregno che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici del medesimo che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune di Seregno in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- comunicati alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- comunicati all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati sul sito internet: <http://www.comune.seregno.mb.it>

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite lo stesso sito internet: <http://www.comune.seregno.mb.it>

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno nella persona del Sindaco pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati nella persona Responsabile del Servizio Advocatura Civica.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: dpo.seregno@seregno.info ed al seguente indirizzo PEC: dpo.seregno@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.